

Gioia Tauro Per Soriero l'Enel opera nell'illegalità

ROMA. «È davvero inquietante che a tre giorni dal sequestro dei cantieri di Gioia Tauro non vi sia alcuna dichiarazione del ministro dell'Industria né di quello per il Mezzogiorno. C'è qualcuno, forse, che pensa di poter riassorbire l'azione coraggiosa e meritoria della magistratura di Palmi come un incidente di percorso?»

Con riferimento al contratto Enel, che sostiene l'assoluta legalità di tutta la pratica Centrale, Soriero ricorda che la magistratura di Palmi ha accertato pesanti violazioni. «A nulla continua», scrive ricordando le decisioni del Cipe, relative alla Centrale, se non si ricorda contemporaneamente che il governo, assieme all'Enel non ha mai concluso il tavolo di trattative a Roma con giunta regionale e con le organizzazioni sindacali.

Anche Giacomo Mancini torna sull'argomento sottolineando, tra l'altro, che «la Procura di Palmi ha il merito storico di avere interrotto una situazione di aperte e gravi collusioni tentando di recuperare alla legalità un territorio sottoposto finora al dominio mafioso».

Aria nuova dentro le caserme I primi provvedimenti decisi dal Consiglio dei magistrati militari Cambia la regolamentazione

Giudici con «stellette» e gonnella

Già bandito un concorso aperto anche alle donne

Novità di rilievo nella giustizia militare. Per la prima volta nel nostro paese anche le donne possono diventare giudici militari. Da un anno è stato istituito - con notevole ritardo e dopo l'energico intervento della Corte costituzionale - il Consiglio della Magistratura militare. Ecco cosa ci ha detto il prof. Carlo Federico Grosso, ordinario di diritto penale all'Università di Torino ed ex componente laico del Cmm.


IBIO PAOLUCCI

TORINO. Come funziona la giustizia militare? Quali sono le novità più recenti decise dal Cmm (Consiglio della magistratura militare)? Anche le donne potranno diventare giudici militari? È ancora giustificabile una giustizia separata da quella ordinaria?

Di questo argomento parlavo col prof. Carlo Federico Grosso, ordinario di diritto penale all'Università di Torino, eletto nei giorni scorsi vicepresidente del Consiglio regionale piemontese, fino a poco tempo fa membro del Consiglio della magistratura, dal quale si è dimesso perché c'era il rischio della incompatibilità con la sua elezione a consigliere regionale.

na, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari. I collegi giudicanti sono composti da due giudici militari di carriera (il presidente e il giudice a latere) e da un ufficiale di grado pari o superiore a quello dell'imputato. L'azione penale viene iniziata dalla Procura militare competente territorialmente.

I giudici militari, attualmente, sono 103. Pochi, soprattutto in considerazione del fatto che il nuovo Codice di procedura penale si applica anche alla giustizia militare.



denza anche dei giudici militari. La legge dell'81 ha attribuito ai magistrati militari lo stato giuridico, la garanzia d'indipendenza e gli avanzamenti in vigore per i giudici ordinari. Si è realizzato, così, sul terreno della posizione giuridica, una piena parificazione della magistratura militare con quella ordinaria.

La legge del 1981, dunque, prevedeva la costituzione di un organo di autogoverno. Sono passati invece oltre sette anni senza che se ne facesse niente. Come mai?

che ha finalmente istituito il Cmm. Quale è, prof. Grosso, la sua valutazione sulla legge istitutiva del Cmm?

Secondo me si tratta di una buona legge. È molto importante avere attribuito la presidenza al primo presidente della Corte di cassazione, realizzando così un raccordo con la magistratura ordinaria. È anche importante che siano stati previsti due membri laici, scelti fra persone che nulla hanno a che vedere col mondo militare.

In questo primo anno di funzionamento quali sono state le decisioni di maggior rilievo adottate dal Cmm?

Ma è ancora utile e giustificabile una giustizia militare?

La giustizia militare è prevista espressamente dalla Costituzione. Io ritengo che dopo la legge del 1981, quantomeno per quanto riguarda la giustizia militare in tempo di pace non vi sia alcuna ragione di mantenere in piedi una organizzazione del tutto staccata dalla magistratura ordinaria.


Per la prima volta nella storia italiana, dunque, anche le donne potranno diventare giudici militari. È così?

Ma auguriamoci che si tratti soltanto di un problema teorico, prof. Grosso.

Certo, ci mancherebbe. Fortunatamente da 45 anni l'Italia non è stata in guerra. Teniamo però presente che quando è stato inviato in Libano il cosiddetto corpo di spedizione, qualcuno si era posto il problema se si doveva o no applicare la legge penale militare di guerra. Poi per fortuna il problema è caduto.

E meno male che ha prevalso, a quanto pare, il buon senso. La legge penale militare di guerra prevede, infatti, anche la fucilazione.

CHE TEMPO FA



IL TEMPO IN ITALIA: la situazione meteorologica sulla nostra penisola è sempre controllata dalla presenza di un'area di alta pressione atmosferica che mantiene lontane dalle nostre regioni le perturbazioni provenienti dall'Atlantico.

IL TEMPO IN ITALIA: sulla fascia alpina, specie il tempo orientale, sulle tre Venezie e sulle regioni dell'alto Adriatico inizialmente ampie zone di sereno ma durante il corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità.

VENTI: deboli provenienti dai quadranti settentrionali.

MARI: generalmente calmi o localmente poco mossi i bacini settentrionali.

DOMANI: sulle regioni settentrionali e su quelle adriatiche condizioni di variabilità caratterizzate da alternanza di annuvolamenti e schiarite.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

del paese qualche risultato lo si è ottenuto con l'impegno dell'ente locale, ma siamo ben lontani da adeguate soluzioni.

1) All'entrata in vigore della legge 140 presentavo domanda all'Inps di Milano per essere ammesso a godere del beneficio.

2) Con lettera del 23 aprile 1986 l'Inps (rep. GIP) mi comunicava la reiezione della domanda in quanto sul foglio matricolare risultava imbarcato sulla Regia Nave «Duca degli Abruzzi» ma non risultava la dicitura «combatente».

3) Di qui il mio ricorso nel quale facevo presente che un incrociatore in tempo di guerra fa la guerra, non certamente viaggi di piacere. Mi interessavo comunque presso Mariper per avere il mod. Comb/2.

4) Finalmente detto documento mi perveniva in data 9 marzo 1987 e il 18 marzo 1987, tramite Patronato Inca, provvedevo all'Inps per il riesame della pratica. Bisogna porre molta attenzione alle date.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore: Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyrane Moshi e Iacopo Malagugini, avvocati Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

La legge n. 146 del 12 giugno 1990/1 Sciopero e servizi essenziali

L'analisi ha condotto ad identificare due ambiti: i limiti all'esercizio del diritto di sciopero e i limiti all'esercizio del diritto di sciopero. Il rifiuto della scomodità, del disagio, senza la consapevolezza che nello scontro confluiscono le carriere organizzative datoriali.

I problemi della sicurezza

Sul primo dei due piani erano già stati individuati e affrontati dalle fonti sindacali, dalla giurisprudenza e talvolta da leggi (quest'ultima sono intervenute a regolare le prestazioni minime indispensabili del personale addetto agli impianti nucleari e dei controllori di volo), i profili attinenti alla sicurezza delle persone e alla loro salute ed inoltre alla sicurezza degli impianti e concorrente ad integrare l'organizzazione dell'impresa: ma, ad es., i magistrati hanno sempre salvaguardato nelle loro non numerose azioni conflittuali la libertà personale, celebrando comunque i processi con imputati detenuti e così si è percepito meglio l'esigenza di cogliere con maggiore completezza i valori da proteggere.

Sul secondo dei due piani non si riscontravano precedenti di tutela o almeno non erano stati avvertiti come tali: il preavviso, ad es., era stato considerato importante ai soli fini di predisporre la copertura dei valori menzionati. Pur preoccupati della caduta della solidarietà e in parte sorpresi dalla crescita impetuosa di nuove esigenze generalizzate

Le relazioni sindacali

Indicati così i servizi con riguardo al diritto da soddisfare, si procede ad un'analisi definitoria della parte del servizio immediatamente finalizzata in tale senso e che è la sola ad essere rilevante: ad es., per i primi tre tipi di servizio si indicano, tra l'altro, la sanità, l'igiene pubblica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli tossici e nocivi e varie altre attività; per la libertà di circolazione i trasporti ma per quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; per l'assistenza e la previdenza sociale l'attività di erogazione degli elemosini economici necessari alle necessità della vita; per l'istruzione la continuità del funzionamento degli asili nido, delle scuole materne ed elementari, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, nell'università gli esami conclusivi dei cicli di istruzione; per la libertà di comunicazione l'intera attività delle poste, delle telecomunicazioni e dell'informazione radio-televisiva pubblica.

Tutto il resto si coglie meglio considerando la introduzione di una istituzione nuova, la Commissione per le relazioni sindacali nei servizi essenziali. Composta da nove esperti delle discipline rilevanti scelti su designazione dei presidenti dei rami del Parlamento e no-

minati con decreto del presidente della Repubblica, ha attribuzioni più estese di quelle espresse dal fine di valutare l'adeguatezza delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con i diritti prioritari o paritari; oltre a svolgere tradizionali compiti di conciliazione, mediazione, composizione, può formulare ad es. proposte, su richiesta congiunta delle parti emanare un lodo nel merito del conflitto, considerare le cause della sua insorgenza e valutare il comportamento delle parti allo scopo di riferire ai presidenti delle Camere, acquisire nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate chiedendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti. Con la utilizzazione di tali attribuzioni si può, agendo per definire la controversia e facendo emergere le responsabilità, stimolare la conclusione degli accordi riuscendo così a garantire un ridimensionamento anche del mero disagio degli utenti.

Nella prospettiva degli interventi della Commissione viene conservata una priorità delle soluzioni realizzate dagli interessati, cioè dalle fonti autonome, nell'individuazione delle prestazioni minime indispensabili per proteggere gli altri diritti fondamentali e di alcune modalità ulteriori. I codici di autoregolamentazione restano necessari per essere ammessi al tavolo del negoziato nell'impiego pubblico e, se in genere esistenti, debbono rispettare i criteri legislativi: c'è una sottolineatura delle soluzioni patuite nei contratti collettivi e negli accordi del pubblico impiego; entrano in campo i regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali e con gli analoghi organismi di cui all'art. 25 della legge n. 93 del 1983.

Individuali i comportamenti richiesti, scattano tutti gli altri meccanismi dei quali ci si occuperà in questa rubrica in una prossima puntata conclusiva.

6 l'Unità

Lunedì 23 luglio 1990